Confronto tra Guida di compilazione delle Fatture Elettroniche e dell’Esterometro **v1.7** del 15/07/2022 e le Guida di compilazione delle Fatture Elettroniche e dell’Esterometro **v1.8** del 30/09/2022.

Evidenziamo in giallo (caratteri rossi e blu) le differenze.

| **Guida compilazione FE-Esterometro v1.7** | **Guida compilazione FE-Esterometro v1.8** |
| --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Data** | **Versione** | **Descrizione** | **Autore** | | *[assente]* | *[assente]* | *[assente]* | *[assente]* | | *15 luglio 2022* | *1.7* | *Correzione di refusi e ulteriori precisazioni per rendere più chiare alcune indicazioni* | *Agenzia delle entrate* | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Data** | **Versione** | **Descrizione** | **Autore** | | *30 settembre 2022* | *1.8* | *Introduzione del tipo documento TD28 per la comunicazione esterometro nel caso di ricezione di fattura cartacea con addebito IVA da operatore sammarinese per acquisto di beni; introdotte ulteriori precisazioni per rendere più chiare le indicazioni per l’utilizzo del TD19 per acquisto di beni dalla Repubblica di San Marino o dalla Città del Vaticano* | *Agenzia delle entrate* | | *15 luglio 2022* | *1.7* | *Correzione di refusi e ulteriori precisazioni per rendere più chiare alcune indicazioni* | *Agenzia delle entrate* | |
| **Prefazione**  Le modalità di compilazione dei tipi documento, esposte nella presente guida, costituiscono indicazioni operative la cui osservanza consente, fermo restando il rispetto delle norme esistenti, di ottimizzare il processo di fatturazione, rendendo le informazioni contenute nel documento trasmesso via SDI aderenti alla tipologia di cessione di beni o prestazione di servizi realmente effettuata. L’osservanza di tali indicazioni permette inoltre la corretta annotazione delle diverse tipologie di operazioni IVA nelle bozze dei registri precompilati dall’Agenzia delle entrate.  … | **Prefazione**  Le modalità di compilazione dei tipi documento, esposte nella presente guida, costituiscono indicazioni operative la cui osservanza consente, fermo restando il rispetto delle norme esistenti, di ottimizzare il processo di fatturazione, rendendo le informazioni contenute nel documento trasmesso attraverso il Sistema di Interscambio (d’ora in avanti SDI) aderenti alla tipologia di cessione di beni o prestazione di servizi realmente effettuata. L’osservanza di tali indicazioni permette inoltre la corretta annotazione delle diverse tipologie di operazioni IVA nelle bozze dei registri precompilati dall’Agenzia delle entrate.  … |
| **Tabella riepilogativa codici-tipo-documento**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Codice** | **Descrizione** | **Flusso** | | **…** | **…** | **…** | | **TD27** | fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa | **FE** | | *[assente]* | *[assente]* | *[assente]* | | **Tabella riepilogativa codici-tipo-documento**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Codice** | **Descrizione** | **Flusso** | | **…** | **…** | **…** | | **TD27** | fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa | **FE** | | **TD28** | acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea) | **FE** | |
| **TD16 INTEGRAZIONE FATTURA DA REVERSE CHARGE INTERNO**  …  **Compilazione del documento**  Campo cedente/prestatore: dati del C/P che ha emesso la fattura in *reverse charge*.  Campo cessionario/committente: dati del C/C che effettua l’integrazione.  Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di ricezione della fattura in reserve charge o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore.  Indicazione dell’imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C (in caso di aliquote diversificate, si compilerà il documento con i singoli imponibili e le singole imposte).  *[assente]*  Indicazione nel campo 2.1.6 *[assente]* degli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, dell’IdSdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, quando disponibile.  Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc. | **TD16 INTEGRAZIONE FATTURA DA REVERSE CHARGE INTERNO**  …  **Compilazione del documento**  Campo cedente/prestatore: dati del C/P che ha emesso la fattura in reverse charge.  Campo cessionario/committente: dati del C/C che effettua l’integrazione.  Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di ricezione della fattura in reserve charge o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore.  Indicazione dell’imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C (in caso di aliquote diversificate, si compilerà il documento con i singoli imponibili e le singole imposte).  Indicazione del codice Natura presente nella fattura inviata dal C/P (codici Natura con sottocodici da N6.1 a N6.9).  Indicazione nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> degli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, dell’IdSdi attribuito alla stessa da SDI, quando disponibile.  Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc. |
| **TD17 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL'ESTERO**  **…**  **Compilazione del documento**  …  Indicazione nel campo 2.1.6 *[assente]* degli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, dell’IdSdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, quando disponibile. | **TD17 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL'ESTERO**  **…**  **Compilazione del documento**  …  Indicazione nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> degli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, dell’IdSdi attribuito alla stessa da SDI, quando disponibile. |
| **TD18 INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI Descrizione dell’operazione: …**  Il C/C, ai sensi dell’articolo 46 del d.l. n. 331 del 1993, deve integrare il documento ricevuto per indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. Al fine di adempiere agli obblighi comunicativi di cui al comma 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022 il C/C deve predisporre un altro documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo UE, ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD18 che verrà recapitato solo al soggetto emittente (dato che è quest'ultimo ad essere tenuto ad integrare l'IVA in fattura). | **TD18 INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI Descrizione dell’operazione: …**  Il C/C, ai sensi dell’articolo 46 del d.l. n. 331 del 1993, deve integrare il documento ricevuto per indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. Al fine di adempiere agli obblighi comunicativi di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022 il C/C deve predisporre un altro documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo UE, ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD18 che verrà recapitato solo al soggetto emittente (dato che è quest'ultimo ad essere tenuto ad integrare l'IVA in fattura).  … |
| **Compilazione del documento**  …  Indicazione nel campo 2.1.6 *[assente]* degli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, dell’IdSdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, quando disponibile. | **Compilazione del documento**  …  Indicazione nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> degli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, dell’IdSdi attribuito alla stessa da SDI, quando disponibile. |
| **TD19 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX ART. 17 C.2 D.P.R. 633/72**  **Descrizione dell’operazione: …**  Il C/C, ai sensi dell’articolo 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, deve integrare il documento ricevuto (nel caso di C/P intra-UE) o emettere un’autofattura (nel caso di C/P extra-UE) per indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. Al fine di adempiere agli obblighi comunicativi di cui al comma 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022 il C/C deve predisporre un altro documento, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura ricevuta dal fornitore estero, ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD19 che verrà recapitata solo al soggetto emittente.  … | **TD19 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX ART. 17 C.2 D.P.R. 633/72**  **Descrizione dell’operazione: …**  Il C/C, ai sensi dell’articolo 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, deve integrare il documento ricevuto (nel caso di C/P intra-UE) o emettere un’autofattura (nel caso di C/P extra-UE) per indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. Al fine di adempiere agli obblighi comunicativi di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022 il C/C deve predisporre un altro documento, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura ricevuta dal fornitore estero, ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD19 che verrà recapitata solo al soggetto emittente.  … |
| La trasmissione allo SDI di un tipo documento TD19 potrà essere effettuata dal C/C anche nel caso di emissione di un’autofattura *[assente]* ai sensi dell’articolo 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, *[assente]* per acquisto di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato della Città del Vaticano. *[assente]* | La trasmissione allo SDI di un tipo documento TD19 potrà essere effettuata dal C/C anche nel caso di emissione di un’autofattura per acquisto di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano ai sensi dell’articolo 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Il TD19 deve essere invece obbligatoriamente utilizzato nel caso di acquisto di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino ai sensi dell’articolo 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 al fine di integrare la fattura emessa dal fornitore sanmarinese in formato elettronico (cfr. Circolare n. 26 del 13/07/22). |
| **TD20 AUTOFATTURA PER REGOLARIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE (EX ART. 6 COMMI 8 E 9-BIS D. LGS. 471/97 O ART. 46 C.5 D.L. 331/93)**  **…**  **Compilazione del documento**  …  Indicazione dell’imponibile non fatturato dal C/P o dell’imponibile non indicato nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C (o della Natura nel caso di non imponibilità o esenzione).  *[assente]*  Indicazione della fattura di riferimento nel campo 2.1.6 *[assente]* solo nel caso di emissione di una fattura irregolare da parte del cedente.  … | **TD20 AUTOFATTURA PER REGOLARIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE (EX ART. 6 COMMI 8 E 9-BIS D. LGS. 471/97 O ART. 46 C.5 D.L. 331/93)**  **…**  **Compilazione del documento**  …  Indicazione dell’imponibile non fatturato dal C/P o dell’imponibile non indicato nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C (o della Natura nel caso di non imponibilità o esenzione). Compilazione del campo 2.2.1.16.1 “TipoDato” della sezione “Altridatigestionali” con il valore “F24” nel caso in cui la regolarizzazione dell’imposta a debito sia avvenuta con versamento tramite modello di versamento F24.  Indicazione della fattura di riferimento nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> solo nel caso di emissione di una fattura irregolare da parte del cedente.  … |
| **TD21 AUTOFATTURA PER SPLAFONAMENTO**  **…**  **Compilazione del documento**  …  Indicazione dell’ammontare eccedente il plafond e della relativa imposta.  *[assente]*  Indicazione della fattura di riferimento nel campo 2.1.6*. [assente]* nel caso in cui l’esportatore emette un’autofattura diversa per ogni fornitore. | **TD21 AUTOFATTURA PER SPLAFONAMENTO**  **…**  **Compilazione del documento**  …  Indicazione dell’ammontare eccedente il plafond e della relativa imposta.  Compilazione del campo 2.2.1.16.1 “TipoDato” della sezione “Altridatigestionali” con il valore “F24” nel caso in cui la regolarizzazione dell’imposta a debito sia avvenuta con versamento tramite modello di versamento F24.  Indicazione della fattura di riferimento nel campo 2.1.6. <DatiFattureCollegate> nel caso in cui l’esportatore emette un’autofattura diversa per ogni fornitore. |
| **TD22 ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA**  **…**  **Compilazione del documento**  …  Indicazione dell’imponibile presente nel documento che certifica l’acquisto precedente all’estrazione dei beni dal deposito IVA (la fattura, bolletta doganale oppure, in caso di acquisto da soggetto extra-UE di beni all’interno del deposito, l’autofattura) e la relativa imposta calcolata dal cessionario. L’imponibile e la relativa imposta devono essere aumentati in funzione del valore delle prestazioni di servizi effettuate sui beni all’interno del deposito.  *[assente]*  Indicazione nel campo 2.1.6. *[assente]* dei riferimenti del documento (compresa la data), emesso senza applicazione dell’IVA, che certifica l’acquisto immediatamente precedente all’estrazione (la fattura, bolletta doganale oppure, in caso di acquisto da soggetto extra-UE di beni all’interno del deposito, l’autofattura). In tutti i casi in cui la fattura di riferimento sia passata via SDI, occorre indicare nel campo 2.1.6 l’IdSdi attribuito dal Sistema di interscambio alla fattura ricevuta, se disponibile.  … | **TD22 ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA**  **…**  **Compilazione del documento**  …  Indicazione dell’imponibile presente nel documento che certifica l’acquisto precedente all’estrazione dei beni dal deposito IVA (la fattura, bolletta doganale oppure, in caso di acquisto da soggetto extra-UE di beni all’interno del deposito, l’autofattura) e la relativa imposta calcolata dal cessionario.L’imponibile e la relativa imposta devono essere aumentati in funzione del valore delle prestazioni di servizi effettuate sui beni all’interno del deposito.  Compilazione del campo 2.2.1.16.1 “TipoDato” della sezione “Altridatigestionali” con il valore “NellAnno” nel caso in cui l’estrazione dal deposito IVA avvenga nello stesso periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’immissione o l’acquisto del bene custodito in deposito. In alternativa, valorizzazione del campo 2.2.1.16.1 “TipoDato” della sezione “Altridatigestionali” con il valore “AnniPreced” nel caso in cui l’estrazione dal deposito avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’acquisto senza pagamento d’imposta.  Indicazione nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> dei riferimenti del documento (compresa la data), emesso senza applicazione dell’IVA, che certifica l’acquisto immediatamente precedente all’estrazione (la fattura, bolletta doganale oppure, in caso di acquisto da soggetto extra-UE di beni all’interno del deposito, l’autofattura). In tutti i casi in cui la fattura di riferimento sia passata via SDI, occorre indicare nel campo 2.1.6 l’IdSdi attribuito da SDI alla fattura ricevuta, se disponibile.  … |
| **TD23 ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA CON VERSAMENTO DELL'IVA**  **…**  **Compilazione del documento**  …  Indicazione dell’imponibile presente nel documento che certifica l’acquisto precedente all’estrazione dei beni dal deposito IVA (la fattura, oppure, in caso di acquisto da soggetto extra-UE di beni all’interno del deposito, l’autofattura) e la relativa imposta calcolata dal cessionario. L’imponibile e la relativa imposta devono essere aumentati in funzione del valore delle prestazioni di servizi effettuate sui beni all’interno del deposito. Nel caso si utilizzi il plafond in fase di estrazione dei beni disponibile indicare il codice Natura N3.5.  *[assente]*  Indicazione nel campo 2.1.6. *[assente]* dei riferimenti del documento, emesso senza applicazione dell’IVA che certifica l’acquisto immediatamente precedente all’estrazione (la fattura, oppure, in caso di acquisto da soggetto extra-UE di beni all’interno del deposito, l’autofattura). In tutti i casi in cui la fattura di riferimento sia passata via SDI, occorre indicare nel campo 2.1.6 l’IdSdi attribuito dal Sistema di interscambio alla fattura ricevuta, se disponibile.  … | **TD23 ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA CON VERSAMENTO DELL'IVA**  **…**  **Compilazione del documento**  …  Indicazione dell’imponibile presente nel documento che certifica l’acquisto precedente all’estrazione dei beni dal deposito IVA (la fattura, oppure, in caso di acquisto da soggetto extra-UE di beni all’interno del deposito, l’autofattura) e la relativa imposta calcolata dal cessionario. L’imponibile e la relativa imposta devono essere aumentati in funzione del valore delle prestazioni di servizi effettuate sui beni all’interno del deposito. Nel caso si utilizzi il plafond in fase di estrazione dei beni disponibile indicare il codice Natura N3.5.  Compilazione del campo 2.2.1.16.1 “TipoDato” della sezione “Altridatigestionali” con il valore “NellAnno” nel caso in cui l’estrazione dal deposito IVA avvenga nello stesso periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’immissione o l’acquisto del bene custodito in deposito. In alternativa, valorizzazione del campo 2.2.1.16.1 “TipoDato” della sezione “Altridatigestionali” con il valore “AnniPreced” nel caso in cui l’estrazione dal deposito avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’acquisto senza pagamento d’imposta.  Indicazione nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> dei riferimenti del documento, emesso senza applicazione dell’IVA che certifica l’acquisto immediatamente precedente all’estrazione (la fattura, oppure, in caso di acquisto da soggetto extra-UE di beni all’interno del deposito, l’autofattura). In tutti i casi in cui la fattura di riferimento sia passata via SDI, occorre indicare nel campo 2.1.6 l’IdSdi attribuito da SDI alla fattura ricevuta, se disponibile.  … |
| **TD26 CESSIONE DI BENI AMMORTIZZABILI E PER PASSAGGI INTERNI (EX ART. 36 D.P.R. 633/72)**  Beni Ammortizzabili  **Descrizione dell’operazione**: il C/P che cede beni ammortizzabili (secondo la definizione dei criteri contabili) che non concorrono al volume di affari ai sensi dell’articolo 20 del d.P.R. n. 633/72, emette una fattura, inviandola al sistema SDI con tipo documento TD26.  Il TD26 deve essere utilizzato, anche per le cessioni di beni ammortizzabili nei confronti di un soggetto non residente al fine di adempiere agli obblighi comunicativi di cui al comma 1, comma 3- bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022.  … | **TD26 CESSIONE DI BENI AMMORTIZZABILI E PER PASSAGGI INTERNI (EX ART. 36 D.P.R. 633/72)**  Beni Ammortizzabili  **Descrizione dell’operazione**: il C/P che cede beni ammortizzabili (secondo la definizione dei criteri contabili) che non concorrono al volume di affari ai sensi dell’articolo 20 del d.P.R. n. 633/72, emette una fattura, inviandola al sistema SDI con tipo documento TD26.  Il TD26 deve essere utilizzato, anche per le cessioni di beni ammortizzabili nei confronti di un soggetto non residente al fine di adempiere agli obblighi comunicativi di cui all’articolo 1, comma 3- bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022.  … |
| *[assente]* | **TD28 ACQUISTI DA SAN MARINO CON IVA (fattura cartacea)**  **Descrizione dell’operazione**: il soggetto passivo IVA residente o stabilito in Italia che riceve una fattura cartacea8 con addebito dell’imposta da soggetto residente nella Repubblica di San Marino, deve predisporre un documento con Tipo Documento TD28 e inviarlo tramite SDI per rispettare l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. In presenza di una fattura cartacea emessa da un fornitore di San Marino con addebito dell’imposta va utilizzato il documento TD28 e non TD19 che, invece, deve essere adoperato per l’assolvimento dell’imposta ai sensi dell’articolo 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel caso in cui la fattura ricevuta dall’operatore sammarinese (elettronica o cartacea) sia senza addebito dell’imposta.  **Compilazione del documento**  Campo cedente/prestatore: dati del C/P residente nella Repubblica di San Marino emittente la fattura cartacea con addebito dell’imposta.  Campo cessionario/committente: dati del C/C italiano.  Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione indicata nella fattura cartacea emessa dal C/P sammarinese. Campo 2.1.1.4 <Numero>: consigliabile adoperare una numerazione progressiva scelta dal mittente (ad esempio il protocollo del registro acquisti). Campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate>: numero e data della fattura cartacea originale emessa dal fornitore sammarinese.  Indicazione di imponibile e imposta, come indicato nella fattura cartacea ricevuta.  8 A decorrere dal 1° luglio 2022, in applicazione delle disposizioni del decreto ministeriale del 21 giugno 2021, negli scambi con la repubblica di San Marino le fatture saranno solo elettroniche, fatte salve le ipotesi di esonero. Infatti, il Decreto Delegato n. 147 del 5 agosto 2021 della Repubblica di San Marino stabilisce che: “Sono esclusi dall’obbligo di emettere le fatture elettroniche di cui al comma 3 gli operatori economici stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell’anno solare precedente per un importo inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00). Essi possono comunque decidere per l’emissione delle fatture elettroniche presentando apposita opzione”. |
| *Tabella dei codici natura IVA*  *…*  *Corretto utilizzo dei codici natura IVA*  **N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi**  *[assente]* In tutti i casi in cui un soggetto IVA (ad esempio "Forfettario" o le operazioni cosiddette "monofase" di cui all’articolo 74 del d.P.R. n. 633/72) non è obbligato ad emettere fattura. Al riguardo si confronti la FAQ n. 15 pubblicata il 27 novembre 2018 nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate e aggiornata il 29 aprile 2021.  Il codice N2.2 deve altresì essere adoperato, in associazione ad un Tipo documento con codice TD17 o TD19, per trasmettere tramite SDI i dati degli acquisti di servizi e di beni effettuati da un soggetto passivo italiano all’estero (non rilevanti ai fini IVA in Italia) i quali devono obbligatoriamente essere comunicati ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 1278.  *[assente]* | *Tabella dei codici natura IVA*  *…*  *Corretto utilizzo dei codici natura IVA*  **N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi**  Il codice N2.2 va adoperato in tutti i casi in cui un soggetto IVA (ad esempio *[assente]* le operazioni cosiddette "monofase" di cui all’articolo 74 del d.P.R. n. 633/72) non è obbligato ad emettere fattura. Al riguardo si confronti la FAQ n. 15 pubblicata il 27 novembre 2018 nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate e aggiornata il 29 aprile 2021.  Il codice N2.2 deve altresì essere adoperato, in associazione ad un Tipo documento con codice TD17 o TD19, per trasmettere tramite SDI i dati degli acquisti di servizi e di beni effettuati da un soggetto passivo italiano all’estero (non rilevanti ai fini IVA in Italia) i quali devono obbligatoriamente essere comunicati ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 1279.  Il codice N2.2 deve essere adoperato anche dall'operatore in regime forfettario o di vantaggio che emette fattura elettronica via SdI utilizzando il formato XML. |